



Bruxelles, 1.4.2020  
C(2020) 2005 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 1.4.2020**

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7344 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia**

**CCI 2014IT16M2OP003**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.4.2020

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7344 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia**

**CCI 2014IT16M2OP003**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7344 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 20 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità di tale programma operativo non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l'Italia dovrebbe proporre di riassegnare l'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.
- (3) In data 23 gennaio 2020, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera (a), (b)(ii) a (v), e (d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, soggetta alla decisione di esecuzione C(2015) 7344.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) La modifica del programma operativo consiste, in primo luogo, nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di 3 163 800 EUR, dall'asse prioritario 5 "Migliorare le competenze della Pubblica Amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata" per le regioni meno sviluppate, e la cui attuazione è inefficace, all'asse prioritario 4 "Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità" per le regioni meno sviluppate, la cui attuazione è efficace, che ricevono il sostegno del FSE.
- (5) La modifica del programma operativo consiste, in secondo luogo, nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di 779 999 EUR, dall'asse prioritario 7 "Accoglienza e integrazione degli immigrati" per le regioni in transizione e che riceve il sostegno del FESR in questo programma operativo, all'asse prioritario 1 "Agenda digitale metropolitana" per le regioni in transizione, che riceve il sostegno del FESR del programma operativo "PON Città Metropolitane" (CCI 2014IT16M2OP004) e la cui attuazione è efficace.
- (6) La modifica del programma operativo consiste, in terzo luogo, nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di EUR 480 001, dall'asse prioritario 7 "Accoglienza e integrazione degli immigrati" per le regioni più sviluppate che riceve il sostegno del FESR in questo programma, la cui attuazione è inefficace, agli assi del programma operativo "PON Città Metropolitane" (CCI 2014IT16M2OP004), la cui attuazione è efficace, nel modo seguente: 205 715 EUR all'asse prioritario 1 "Agenda Digitale Metropolitana" per le regioni più sviluppate che riceve il sostegno del FESR; 109 714 EUR all'asse prioritario 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" per le regioni più sviluppate, che riceve il sostegno del FESR; 164 752 EUR all'asse prioritario 3 "Servizi per l'inclusione sociale" per le regioni più sviluppate, che riceve il sostegno del FSE.
- (7) La modifica del programma operativo consiste, in quarto luogo, nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione per importo di 24 322 667 EUR, dall'asse prioritario 2 "Sostegno alle persone in condizioni di povertà e marginalità estrema" per le regioni meno sviluppate la cui attuazione è inefficace e dall'asse prioritario 3 "Sistemi e modelli per interventi sociali" per le regioni meno sviluppate la cui attuazione è inefficace, che ricevono sostegno del FSE nel programma operativo "PON Inclusione" (CCI 2014IT05SFOP001), all'asse prioritario 4 "Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità" per le regioni meno sviluppate la cui attuazione è efficace, che riceve il sostegno del FSE di questo programma operativo.
- (8) La modifica del programma operativo consiste, in quinto luogo, nella riassegnazione di 1 500 000 EUR del sostegno FESR dall'asse prioritario 7 "Accoglienza e integrazione degli immigrati" per le regioni meno sviluppate all'asse prioritario 6 "Assistenza tecnica" per le regioni meno sviluppate, entrambi sostenuti dal FESR.
- (9) La modifica del programma operativo consiste, in sesto luogo, nel cambio di formulazione dell'elenco dei potenziali beneficiari di tutti gli assi prioritari che ricevono il sostegno del FESR e del FSE di questo programma operativo, e nella modifica della nomenclatura delle Regioni NUTS oggetto del programma operativo.
- (10) La modifica del programma operativo consiste, infine, nell'adeguamento degli indicatori di output e degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia al 2023.
- (11) La modifica del programma operativo consiste nella riassegnazione dell'importo della riserva di efficacia dell'attuazione che, a norma dell'articolo 76, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere reso di nuovo disponibile alla linea di

bilancio indicata di seguito per tale programma operativo: 04 02 60: EUR 24 322 667 (FSE – regioni meno sviluppate, 2020).

- (12) La modifica del programma operativo consiste nella riassegnazione dell'importo della riserva di efficacia dell'attuazione di tale programma operativo che è stato disimpegnato a norma dell'articolo 76, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dalle linee di bilancio indicate di seguito:
- (a) 13 03 61: EUR 779 999 (FESR – Regioni in transizione, 2020);
  - (b) 13 03 62: EUR 480 001 (FESR – Regioni più sviluppate, 2020).
- (13) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione in seguito al mancato conseguimento dei target intermedi per determinati assi prioritari e alla necessità di rivedere la quantificazione degli obiettivi del 2023 e insieme alle revisioni volte a accelerare l'esecuzione ed a chiarire alcuni aspetti operativi. La modifica descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013<sup>2</sup> e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 174 della Commissione.
- (14) A norma dell'articolo 76, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce la base per disimpegnare gli stanziamenti corrispondenti impegnati nel programma operativo in quanto parte della riserva di efficacia dell'attuazione per gli assi prioritari interessati e rendere di nuovo disponibili gli stanziamenti corrispondenti.
- (15) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza con procedura scritta del 8 gennaio 2020 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (16) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), punto vi) e punto vii), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale dato dovrebbe essere tenuto presente in sede di modifica annuale dell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 16, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

- (17) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30(2), sotto-paragrafo 1, seconda frase, ovvero dell'articolo 30(3), prima frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (18) È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del programma operativo soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (19) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno fissare la data a partire dalla quale le spese che diventano ammissibili a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione sono ammissibili.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7344,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione di esecuzione C(2015) 7344 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 6 ottobre 2015, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 23 gennaio 2020:";
2. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
"2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a 470 312 667 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014:  
(a) 13 03 60: 319 330 000 EUR (FESR – regioni meno sviluppate);  
(b) 13 03 61: 12 220 001 EUR (FESR – regioni in transizione);  
(c) 13 03 62: 7 519 999 EUR (FESR – regioni più sviluppate);  
(d) 04 02 60: 131 242 667 EUR (FSE – regioni meno sviluppate).”;
3. l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;
4. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica al programma "PON Legalità FESR FSE" approvata con la presente decisione è ammissibile a decorrere dal 23 gennaio 2020.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.4.2020

*Per la Commissione*  
*Elisa FERREIRA*  
*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**